

ORIGINALE

R65

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

REGTURE00029
200304582



Comune di Riva del Garda

0032251

27-09-2007 14:19



2007032251

c_h330 - RSERVIZI

REGOLAMENTO COMUNALE

RICOVERO PERSONE INDIGENTI ED INABILI AL LAVORO

CON EVENTUALE RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGATI

oooooooo

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Ogni cittadino che presenta il bisogno del servizio di ricovero ha il diritto di accedere a tale servizio indipendentemente dalla propria situazione economica.

Il Comune di Riva del Garda, nell'ambito delle prestazioni assistenziali erogate in esecuzione di obblighi imposti dalle vigenti norme di legge, provvede al ricovero presso Istituti di persone anziane o inabili appartenenti per domicilio di soccorso al Comune di Riva del Garda ed all'integrale assunzione dell'onere di pagamento della relativa retta fissata dall'Amministrazione dell'Istituto ospitante ed approvata dall'Autorità tutoria.

ART. 2

DOMANDE DI AMMISSIONE

Il richiedente, o suo avente causa, dovrà presentare al Comune di Riva del Garda la domanda di ammissione in Istituto redatta su apposito modello e corredata da:

- a) quadro clinico del richiedente compilato dal medico curante, su apposito modello;
- b) documentazione completa dei redditi percepiti nell'ultimo triennio.

ART. 3

ASSUNZIONE DELL'ONERE DELLA RETTA

La Giunta municipale, vista la domanda completa della documentazione richiesta, esaminato il parere dell'Amministrazione dell'Istituto di Ricovero a cui si riferisce la domanda, adotta la deliberazione di assunzione dell'onere del pagamento della retta e rilascia formale impegnativa nei confronti dell'Istituto medesimo.

Nei casi d'urgenza la Giunta potrà rilasciare l'impegnativa di cui al comma precedente, anche prescindendo dal preventivo parere dell'Amministrazione dell'Istituto ospitante nel rispetto, però, dello Statuto dell'Istituzione.

Il Comune di Riva del Garda si assume nei confronti

dell'Istituto ospitante l'onere del pagamento della retta per gli ospiti da esso presentati e muniti di apposita impegnativa.

ART. 4

RIMBORSO DOVUTO DAL RICHIEDENTE

Il richiedente, o suo avente causa, dovrà impegnarsi a cedere al Comune, a titolo di rimborso retta, l'intero ammontare dei propri redditi e delle proprie entrate finanziarie di qualsiasi natura fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dal Comune.

Il Comune recupera a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di ricovero in Istituto causate da persone aventi il domicilio di soccorso in Riva del Garda, i redditi di cui sono titolari, salvo il 15% dell'ammontare di detti redditi che è lasciato in libera disponibilità del titolare stesso, precisando che la somma derivante da tale calcolo non deve essere inferiore a £. 50.000.= né superiore a £. 100.000.= mensili, semprechè l'ammontare complessivo dei redditi sia inferiore alla retta di ricovero.

Nel caso di redditi da pensione anche l'intero ammontare della 13^a mensilità è lasciato in libera disponibilità del titolare.

In tutti i casi resta inesigibile l'assegno corrisposto a favore degli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto a norma dell'art. 5 della Legge 18.3.1968, n. 263.

ART. 5

CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare integralmente gli oneri per lui sostenuti dal Comune dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ai sensi del presente articolo, secondo gli articoli da 433 a 448 del Codice Civile, nonchè art. 168 della Legge 19.5.1975, n. 151 e successive modificazioni.

Se anche il concorso del primo obbligato (coniuge) non risulta sufficiente, con lui concorrono o a lui si sostituiscono, i congiunti ulteriormente obbligati e sempre in proporzione ai redditi posseduti, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Le persone obbligate, nell'ordine di cui all'art. 168 Legge 19.5.1975, n. 151, sostitutivo dell'art. 433 del Codice Civile, sono suddivise in due gruppi:

1° Gruppo:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottati;

2° Gruppo:

- a) generi e nuore;
- b) suocero e suocera;
- c) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La misura del concorso richiesto e dovuto dalle persone obbligate varia:

- a) a seconda dell'appartenenza al 1° o 2° Gruppo;
- b) a seconda dell'ammontare del reddito annuo posseduto.

ART. 6

CONCORSI DOVUTI DAI CONGIUNTI

Il Comune, previo accertamento delle loro condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta dovuto dai congiunti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e successive modificazioni, fino a concorrenza con l'onere sopportato, salvo il rimborso effettuato dall'ospite ai sensi del precedente art. 5.

I congiunti obbligati debbono impegnarsi, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, al versamento, in rate mensili posticipate, del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.

ART. 7

DETERMINAZIONE DEL CONCORSO DOVUTO DAI CONGIUNTI

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai

sensi dell'art. 433 del Codice Civile e successive modificazioni, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione od in concorso con l'ospite in misura pari al 20% del reddito annuo convenzionale fino all'importo di £. 20.000.000.= e al 40% per reddito annuo convenzionale superiore ai 20.000.000.= per i componenti del I° Gruppo e pari all'8% del reddito annuo convenzionale fino all'importo di £. 20.000.000.= e al 16% per reddito annuo convenzionale superiore ai 20.000.000.= per i componenti del II° Gruppo.

Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito imponibile relativo all'ultimo triennio di imposta, considerandone il 70% quando alla sua formazione concorrono in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati e deducendone i seguenti importi:

1. la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza;
2. £. 1.000.000.= per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
3. £. 500.000.= per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito;
4. la quota interessi della ratealità del mutuo compresi gli oneri accessori ed effettivamente a proprio carico relativo all'acquisto o alla costruzione della 1^a casa.

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito ed in aggiunta al concorso di cui al precedente art. 7.

ART. 8

REVISIONI

Ogni anno, a richiesta dell'Amministrazione comunale, il soggetto e le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 8 del presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti ed adeguamenti anche d'ufficio,

che verranno svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13.4.1910, n. 639.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla Casa a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborси e dei concorsi di cui ai precedenti artt. 5 e 8.

ART. 9

Tutti gli importi che nel presente Regolamento sono indicati in valore assoluto, vengono annualmente aggiornati dalla Giunta comunale, con decorrenza 1° luglio, sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita intervenuta nel precedente periodo dal 1° maggio al 30 aprile.

ART. 10

GARANZIE IMMOBILIARI

Nell'eventualità che l'interessato (richiedente od ospite) ed i congiunti risultino proprietari, comproprietari o usufruttuari di beni immobili, con esclusione della 1^ casa che abbia i requisiti prescritti dalla L.P. 16/82 (edilizia abitativa), e che i rimborси ed i concorsi di cui agli articoli precedenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire ulteriormente alla copertura dell'onere stesso mediante:

- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso l'Istituto;
- la costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1° grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito del Comune;
- la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli artt. 978 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11

ISCRIZIONE IPOTECARIA

Nel caso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto.

Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla Tesoreria del Comune l'intero valore dei crediti vantati dal Comune stesso.

ART. 12

RIDUZIONE DEI RIMBORSI E DEI CONCORSI

La Giunta comunale, in presenza di motivata e documentata richiesta da parte di ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, può adottare motivati provvedimenti di riduzione temporanea dei rimborси o, rispettivamente, dei concorsi dovuti ai sensi del presente Regolamento, quando si verifichino circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 52 - secondo comma - del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

REGOLAMENTO COMUNALE RICOVERO PERSONE INDIGENTI ED INABILI
AL LAVORO CON EVENTUALE RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGATI

Adottato con deliberazione consiliare dd. 9.12.1986 n.ro 535
e costituito da n. 13 articoli

IL PRESIDENTE

Bonelli

V. IL SEGRETARIO

Jir

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

F. Martino



Pubblicato all'albo comunale per otto giorni consecutivi, e precisamente dal 16.12.1986 al 24.12.1986 .

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Trasmesso alla Giunta Provinciale il 16.12.1986 prot. n. 15115

IL SINDACO

IL SEGRETARIO




Esaminato dalla Giunta Provinciale in data 30.1.87 sub n. 1117/
2-R

IL SEGRETARIO

Pubblicato all'albo comunale per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 20.2.1987 al 7.3.1987 .

IL SINDACO

IL SEGRETARIO



ENTRATO IN VIGORE L' 8 MARZO 1987

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO
N. 1117/2-R DD. 30/1/1987

A seguito di avvenuto controllo di legittimità, il presente regolamento è esecutivo ai sensi degli articoli 58 e 64 del Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

Si ritiene comunque formulare la seguente prescrizione:

"Il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei cittadini abbienti per i quali il Comune pone in essere un intervento finanziario meramente facoltativo tale da poter assumere una veste di semplice anticipazione all'Istituto di Riposo della quota dovuta dall'interessato, deve essere esercitato in maniera tale da recuperare totalmente gli oneri diretti (retta di ricovero) ed indiretti quali accessori al proprio intervento (es. oneri per esenzioni ferrose per eventuali anticipazioni di cassa ecc.). Si fa inoltre presente che la distinzione in due gruppi delle persone obbligate agli alimenti (art. 433 del C.C.) con i conseguenti riflessi in ordine alla misura del rimborso, contraddice le disposizioni di cui all'art. 441 del C.C. le quali dispongono che l'obbligazione relativa agli alimenti è posta in tutto od in parte a carico delle persone in ordine di grado ed in relazione alle condizioni economiche degli obbligati".



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANTI LOCALI
DOTT. PAOLO FUGATTI

